Brera
PINACOTECA DI BRERA
BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Via Brera 28, 20121 Milano
t +39 02 72263264 - 229
pin-br@beniculturali.it
www.pinacotecabrera.org

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA, DI SERVIZI TECNICI E DI SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. a) e b) del d.lgs 50/2016 e s.m.i.

INDICE

Art. 1 - Finalità 1
Art. 2 - Ambito di applicazione 2
Art. 3 - Struttura dell'Elenco 2
Art. 4 - Requisiti di ammissione 3
Art. 5 - Modalità di iscrizione e modifica 4
Art. 6 - Termine di ammissione 5
Art. 7 - Verifiche 5
Art. 8 - Aggiornamento dell'Elenco 5
Art. 9 - Cancellazione dall'Elenco 6
Art. 10 - Responsabilità amministrativa, d.lgs. 231/2001 6
Art. 11 - Modalità di partecipazione alle procedure indette dall'Ente 7
Art. 12 - Informazione generali 7
Art. 13 - Trattamento dei dati personali 8
Art. 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari 8
Art. 15 - Foro competente 9
Art. 16 - Responsabile del procedimento 9
Art. 17 - Norma di coordinamento 9
Art. 18 - Pubblicità ed entrata in vigore 9

Art. 1 - Finalità

Il presente documento disciplina l'istituzione e la gestione di un Elenco di Operatori Economici (nel proseguo anche "**Elenco**") che la Pinacoteca di Brera (nel proseguo anche "**Ente**") si riserva di utilizzare per l'individuazione di soggetti qualificati ed idonei a fornire prestazioni di servizi di ingegneria e architettura, servizi tecnici su beni sottoposti a tutela e servizi di supporto specialistico.

Il Regolamento è finalizzato ad assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione degli Operatori Economici iscritti nell'Elenco, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione, ai sensi degli artt. 2 e 36 del d.lgs. 50/2016, nonché delle Linee Guida n. 1 approvate dall'ANAC con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 e delle Linee Guida n. 4 approvate con delibera n. 1097 del 26

ottobre 2016.

Art. 2 - Ambito di applicazione

L'Elenco sarà utilizzato dall'Ente per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura, servizi tecnici su beni sottoposti a tutela e servizi di supporto specialistico nei casi previsti dall'art. 36, comma 2, lett. *a*) e *b*) del d.lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida n. 1 e n. 4 approvate dall'ANAC, nonché negli altri casi previsti dalla legge, ove sia presente un numero sufficiente di operatori qualificati.

Art. 3 - Struttura dell'Elenco

L'Elenco è articolato in due sezioni, e precisamente:

A - Servizi di ingegneria e architettura e servizi tecnici su beni sottoposti a tutela:

- A01 Rilievi architettonici, archeologici e topografici;
- A02 Progettazione architettonica (preliminare, definitiva ed esecutiva);
- A03 Direzione lavori, assistenza alla direzione lavori e/o misure e contabilità;
- A04 Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e/o in fase di esecuzione dei lavori ai sensi del d.lgs. 81/2008
- A05 Collaborazione alla stesura degli elaborati e/o assistenza alla direzione dei lavori e/o misure e contabilità;
- A06 Consulenze specialistiche nel campo dell'analisi strutturale e diagnosi dei dissesti statici, compresa l'eventuale progettazione e/o direzione dei lavori;
- A07 Consulenze specialistiche nel campo degli impianti tecnologici, compresa l'eventuale progettazione e/o direzione dei lavori;
- A08 Consulenza tecnica nel campo della prevenzione incendi, per adeguamento alla vigente normativa dei siti monumentali, attività istruttoria per pareri su progetti per prevenzione incendi;
- A09 Collaudo tecnico-amministrativo, statico e/o impianti;
- A10 Verifica dei progetti art. 26 d.lgs. 50/2016.

B - Servizi di supporto specialistico

- B01 Servizio di supporto al coordinamento dell'Ufficio Progetti Speciali per la gestione unitaria del Piano Stralcio Cultura FSC 2014 - 2020 e dei Programmi complessi;
- B02 Servizi di supporto nel campo delle procedure di gestione dei lavori pubblici e attività di

supporto tecnico progettuale al Responsabile del Procedimento;

B03 Servizi di supporto tecnico alla Direzione Lavori.

L'Operatore Economico che intenda iscriversi all'Elenco ha facoltà di registrarsi per solo alcune, ovvero per tutte le categorie generali o specializzate per cui risulti in possesso dei requisiti di ammissione.

Art. 4 - Requisiti di ammissione

Sono ammessi a presentare istanza di iscrizione i soggetti di cui all'art. 46, comma 1 del d.lgs. 50/2016 in possesso, sin dalla presentazione dell'istanza di iscrizione, dei requisiti di carattere generale e professionale di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e i requisiti di idoneità professionale *infra* indicati.

Ai fini dell'iscrizione, gli Operatori Economici devono:

a) possedere la Cittadinanza Italiana o quella di uno Stato membro dell'Unione europea;
b) possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016;
c) non essere incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016;
d) non essersi resi colpevoli di negligenze o di gravi inadempienze contrattuali nell'esecuzione di precedenti contratti con l'Amministrazione;
e) non essere incorsi in accertati ritardi ad essi addebitabili o nell'adozione di atti di revoca o di risoluzione del contratto per inadempimento ovvero nell'adozione di un provvedimento di esclusione dalla partecipazione a gare d'appalto annotato nella banca dati dell'Autorità Nazionale Anti Costituzione (ANAC).
f) possedere i requisiti di idoneità professionale consistenti nell'iscrizione agli ordini professionali relativi al titolo posseduto ovvero possedere l'iscrizione al Registro delle Imprese presso la Competente Camera di Commercio Industria e Artigianato, o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di provenienza, per attività corrispondenti alla/e categorie dell'Elenco dei fornitori per le quali si chiede l'iscrizione;
g) possedere i requisiti di capacità tecnica e professionale, documentati mediante: (i) l'indicazione dell'importo massimo, di quello complessivo e del numero di anni di esperienza maturata in ciascuna sezione e sottosezione per la quale sia stata presentata istanza di partecipazione di cui al presente Regolamento, (ii) la descrizione dell'attrezzatura tecnica, (iii) l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici di cui si ha eventualmente la disponibilità, (iv) l'indicazione delle certificazioni di legge e di quelle volontarie rilasciate da organismi

riconosciuti per la certificazione "Sistema Qualità";

Art. 5 - Modalità di iscrizione e modifica

L'Operatore Economico interessato all'iscrizione dovrà compilare, datare e sottoscrivere apposita istanza preferibilmente mediante il Modello "A" e trasmetterla unicamente mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: mbac-pin-br@mailcert.beniculturali.it, con oggetto la dicitura: "Istanza di iscrizione all'Elenco degli Operatori Economici per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura, di servizi tecnici su beni sottoposti a tutela e di servizi di supporto specialistico". Qualora l'operatore PEC non consenta l'inserimento dell'intera dicitura, è consentita una formulazione contratta.

In caso di associazione temporanea o consorzio costituito, alla domanda deve essere allegato, in copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria ovvero l'atto costitutivo del consorzio.

In mancanza, la domanda deve essere sottoscritta dai rappresentanti di tutti i soggetti che intendono associarsi o consorziarsi e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della procedura, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare e qualificare come capogruppo.

Il Modello "A" dovrà, quindi, essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'Operatore Economico.

In fase di compilazione dell'istanza di ammissione l'Operatore Economico è chiamato a rendere una serie di dichiarazioni sostitutive comprovanti il possesso dei requisiti previsti ai fini dell'iscrizione.

Ogni domanda di iscrizione presentata in altro modo verrà rigettata, salvo l'esperimento del soccorso istruttorio nei termini di legge. L'Ente non assume alcuna responsabilità per il mancato invio, l'erronea documentazione o disguidi di altra natura, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. È compito dell'Operatore Economico leggere con attenzione e seguire le indicazioni e le avvertenze fornite per la compilazione.

L'Ente provvede all'esame delle richieste seguendo l'ordine progressivo con cui le istanze sono state presentate. Fa fede, a tale scopo, la data e l'ora di arrivo della documentazione alla casella PEC *supra* indicata.

L'iscrizione al relativo Elenco sarà confermata, entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, integrazione o chiarimento, tramite l'invio di una e-mail all'indirizzo PEC indicato in fase di registrazione.

Art. 6 - Termine di ammissione

Ai fini della prima costituzione dell'Elenco, le istanze di iscrizione all'Elenco dovranno pervenire perentoriamente entro e non oltre le ore 12:00 del sessantesimo giorno seguente alla data di pubblicazione del presente Regolamento.

Nelle more della scadenza del suddetto termine, decorsi i primi 10 gironi dalla pubblicazione del presente Regolamento, l'Ente si riserva la facoltà di stilare un elenco provvisorio degli Operatori Economici da cui attingere ai fini dell'ammissione a eventuali procedure di selezione per la cui indizione non sia possibile attendere il suddetto termine di sessanta giorni. Tale elenco potrà essere suggestivamente aggiornato fino alla data di scadenza di cui al presente articolo.

Decorso il termine perentorio di cui al comma 1, l'Ente provvederà a stilare l'elenco definitivo.

Art. 7 - Verifiche

L'Ente provvederà a verificare la regolarità e la completezza della documentazione richiesta e presentata, nonché ad effettuare verifiche periodiche e a campione sugli Operatori Economici iscritti, al fine di accertare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione e la persistenza degli stessi in capo ai soggetti iscritti.

Gli Operatori Economici sono tenuti a informare tempestivamente l'Ente rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.

Ove opportuno e possibile, l'Ente procederà a richiedere eventuali integrazioni e/o chiarimenti che dovranno perentoriamente essere resi, a pena di esclusione, entro trenta giorni dalla richiesta.

In sede di presentazione dell'offerta, gli Operatori economici invitati a gara dovranno attestare sotto la propria responsabilità, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia. Tale dichiarazione, con riferimento all'aggiudicatario, sarà sottoposta alla prescritta verifica all'atto del conferimento dell'incarico, con l'avvertenza che in caso di esito negativo dell'accertamento, si procederà alla cancellazione dall'elenco e alla denuncia alle autorità competenti.

Art. 8 - Aggiornamento dell'Elenco

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, ultimo comma, l'Elenco viene aggiornato semestralmente, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno, sulla base delle istanze di iscrizione pervenute rispettivamente entro e non oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno del mese precedente.

Art. 9 - Cancellazione dall'Elenco

Gli Operatori Economici rimangono iscritti nell'Elenco fino a quando non interviene apposto provvedimento di cancellazione.

La cancellazione dall'Elenco è disposta d'ufficio, previo esperimento della procedura in contraddittorio di cui al comma 4 del presente articolo, nei seguenti casi:

a) carenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui al precedente art. 4, o falsa dichiarazione in merito alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa risultante dalle informazioni rese in sede di iscrizione all'Elenco ai sensi dell'art. 4, accertate in esito alle verifiche di cui all'art. 7;
b) mancato aggiornamento della propria candidatura a fronte di intervenute variazioni di cui all'art. 6;
c) grave negligenza o malafede nei confronti dell'Ente, nell'esecuzione del contratto;

L'Ente si riserva la facoltà di provvedere alla cancellazione dall'Elenco qualora l'Operatore Economico non abbia risposto a tre inviti di partecipazione alle procedure di cui all'art. 2 del presente Regolamento senza fornire adeguata motivazione scritta.

Nei casi previsti nei commi precedenti, l'Ente comunica l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio all'Operatore Economico tramite l'invio di una PEC contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni. L'Ente, decorsi 15 giorni dal ricevimento delle stesse, si pronuncerà definitivamente in merito alla cancellazione.

L'iscrizione all'Elenco dell'Operatore Economico coinvolto nel procedimento di cancellazione sarà sospesa sino al termine di detto procedimento; l'iscrizione sarà altresì sospesa nei casi di procedimento giudiziale contro l'Ente e fino al termine del procedimento stesso.

L'eventuale cancellazione comporterà l'eliminazione da tutte le sezioni dell'Elenco e per tutte le categorie merceologiche per le quali l'Operatore Economico è iscritto.

La cancellazione potrà essere disposta anche su iniziativa dell'interessato.

Gli Operatori Economici cancellati dall'elenco non potranno essere iscritti nuovamente per un periodo di tre anni dall'accertamento della causa di cancellazione o dalla sua cessazione.

Art. 10 - Responsabilità amministrativa, d.lgs. 231/2001

La cancellazione dall'Albo potrà comunque essere attivata dall'Ente in caso di commissione di un reato previsto dal d.lgs. 231/2001, anche non in relazione a rapporti con la stessa, accertato con sentenza passata in giudicato che riconosca la responsabilità dell'Operatore Economico o a seguito

di applicazione della pena su richiesta delle parti *ex* art. 444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interiettive del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione o dell'interdizione dall'esercizio dell'attività.

In ogni caso, al momento dell'eventuale apertura di un procedimento in sede penale nei confronti del fornitore per reati rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001, dovrà esserne data informazione immediata all'Ente.

Art. 11 - Modalità di partecipazione alle procedure indette dall'Ente

L'Ente, ai fini dell'affidamento di eventuali incarichi, procederà a seconda dei casi, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. *a)* e *b)* e delle Linee Guida n. 4 approvate dall'ANAC, invitando gli Operatori Economici iscritti nell'Elenco, nel rispetto dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'oggetto e al relativo importo del singolo appalto applicando il criterio della rotazione.

Gli Operatori Economici verranno invitati da parte del responsabile del procedimento per la procedura di gara con apposita lettera d'invito, corredata da un eventuale capitolato speciale d'appalto e dalla documentazione di progetto.

L'Ente si riserva altresì di richiedere, nella lettera invito, ulteriori requisiti e/o dichiarazione e/o attestazioni necessari per l'affidamento di specifici servizi.

Resta ferma la facoltà dell'Ente di svolgere ulteriori indagini di mercato ovvero di invitare altri Operatori Economici se lo ritenuto opportuno.

Art. 12 - Informazione generali

Con il presente Regolamento non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o para-concorsuale di cui agli artt. 59 e ss. del d.lgs. 50/2016 e non sono previste graduatorie e attribuzione di punteggi.

I requisiti e gli altri elementi integranti la domanda non determineranno una graduatoria di merito ma hanno il solo scopo di manifestare la conoscibilità dei singoli Operatori Economici componenti il mercato dei servizi per i quali questo Ente consente l'affidamento a procedura negoziata.

Tutte le richieste d'offerta nonché tutte le comunicazioni conseguenti all'espletamento delle gare saranno recapitate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'operatore economico in fase di iscrizione.

Il possesso e l'indicazione di una casella PEC è obbligatoria al fine di garantire la massima certezza al flusso delle comunicazioni; si invitano per cui tutti gli Operatori Economici a dotarsi di

un indirizzo di posta elettronica certificata da indicare quale domicilio eletto per il recapito delle richieste d'offerta e di qualsiasi comunicazione ad esse correlata nella sezione dell'istanza di ammissione.

Qualora l'impresa non disponesse di un indirizzo PEC, non sarà possibile inoltrare la richiesta di inserimento nell'Elenco, in quanto requisito obbligatorio all'iscrizione e obbligo di legge parimenti alla comunicazione della stessa al registro imprese.

L'iscrizione all'Elenco comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente Regolamento ed eventuali integrazioni e modificazioni.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

In conformità al d.lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, il trattamento dei dati e delle informazioni che verranno comunicate sarà effettuato solamente per le finalità strettamente connesse alla gestione dell'elenco Operatori Economici.

I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza, e saranno registrati e conservati in archivi informatici e cartacei nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge.

L'Operatore Economico iscritto ha diritto, in qualsiasi momento, di consultare o far modificare tali dati qualora dovesse riscontrare errori e/o variazioni.

Il titolare del trattamento è il Direttore della Pinacoteca di Brera, James M. Bradburne, con sede in via Brera 28, 20121 Milano per la carica ricevuta.

Con l'iscrizione all'Elenco, l'Operatore Economico esprime, pertanto, il proprio consenso al trattamento dei dati personali.

Art. 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Operatore Economico si obbligano ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, ai rapporti con l'Ente.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento professionale devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. L'Operatore Economico altresì assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

Art. 15 - Foro competente

Tutte le controversie derivanti dal contratto, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale.

Art. 16 - Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento è il funzionario per le tecnologie geom. Maria Romano (maria.romano@beniculturali.it).

Art. 17 - Norma di coordinamento

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

Art. 18 - Pubblicità ed entrata in vigore

L'avviso di istituzione dell'Elenco degli Operatori Economici per l'affidamento di servizi è pubblicato sul sito www.pinacotebrera.org alla sezione "*Amministrazione trasparente*". Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Milano, 13/02/2018

Il Direttore della Pinacoteca di Brera
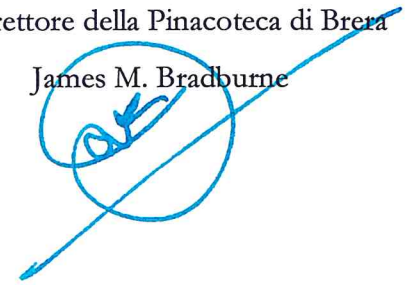
James M. Bradburne